

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 264 del 11 aprile 2024

LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DEL CONTENZIOSO INSTAURATO NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE E LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
 - l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
 - i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
 - l'art. 1, comma 408 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che dispone la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-

legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate:

-l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012" come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020;

-la delibera n. 2295 del 22 dicembre 2023, recante Convenzione Operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione e le Strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna Repertorio RPI 28/12/2023.0000893.I;

-l'Ordinanza n. 1 del 19 gennaio 2024 recante "Autorizzazione al Direttore dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni in materia di Organizzazione e gestione ordinaria della Struttura Commissariale";

Preso atto che con D.G.R. 2084 del 14/12/2015 e s.m.i. è stata istituita, ai sensi della L.R. 6/2004, l'Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 per supportare il Commissario Delegato nell'attuazione degli interventi legati alla ricostruzione e il cui Direttore si avvale anche del personale in servizio presso la Struttura tecnica del Commissario Delegato;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

- n. 426 del 21.3.2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2319 del 22/12/2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta Regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi" con la quale tra l'altro l'Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 ha cambiato denominazione in Agenzia Regionale Ricostruzioni;

Visti inoltre:

- il Decreto ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, recante "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - chiarimenti aggiuntivi";

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29.01.2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione" e in particolare la sezione 2 "Valore pubblico, performance, rischi corruttivi e trasparenza" specificatamente per quanto riguarda gli Allegati che vanno da A ad H;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la delibera dell'ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione";

- la delibera dell'ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, di aggiornamento 2023 al PNA;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e s.m.i;

- l'Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 recante "Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale";

- l'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 recante "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale";

- l'Ordinanza n. 16 del 07 novembre 2023 recante "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale", con la quale è stata incrementata la somma destinata a spese legali di soccombenza ad € 200.000,00 e raggruppata in un'unica voce di spesa l'articolazione del fondo prevista con Ordinanza n. 19/2018, al fine di facilitarne la gestione, dando atto che le risorse finanziarie relative trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visti inoltre:

- il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito denominato Regolamento;

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato Codice;

- il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modifiche dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021 recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;

- il D.M. 3/04/2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi dal 209 al 213, della legge 24/12/2007, n. 244;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015;

Preso atto che i soggetti 1, 2 e 3 come indicato nella scheda privacy allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, hanno instaurato il procedimento, come pure dettagliato nel citato allegato, nei confronti della Regione Emilia - Romagna, del Presidente della Regione Emilia in qualità di Commissario Delegato, e del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato all'emergenza terremoto D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii., si è costituito tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, così come previsto ex lege;
- la Regione Emilia-Romagna si è costituita per il tramite dell'Avvocatura della Regione Emilia - Romagna ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si è costituito in giudizio;

Vista la sentenza conclusiva del giudizio, come dettagliato nella scheda privacy, il Giudice dichiara:

- il diritto del soggetto 1, di accedere ai contributi di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012 e s.m.i. per i quali ha presentato la domanda di contributi;
- il difetto di legittimazione attiva del soggetto 3;
- l'inammissibilità della domanda di condanna proposta dai soggetti 1,2 e 3 contro il convenuto;
- compensate per un terzo le spese processuali limitatamente al compenso di avvocato e condanna altresì il Presidente della Regione Emilia - Romagna in qualità di Commissario delegato, al pagamento della quota residua di due terzi a favore dei soggetti 1 e 2, che liquida in Euro 13.400,00; spese processuali in Euro 1.214,00, oltre al rimborso spese forfettario 15%, ed accessori di legge;

Preso atto che con nota acquisita con protocollo r_emiro.Giunta - Rep. CR 21/02/2024.0000669.I il Responsabile delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi ai sensi dell'Ordinanza commissariale n.57/2012 - settore Industria, considerata la sentenza, ha comunicato l'assenza di interesse a promuovere un giudizio di appello;

Richiamate le circolari:

- n. 27/RGS recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - ulteriori chiarimenti;
- n. 13 del 21/03/2018 recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - chiarimenti aggiuntivi;

Preso atto che è stata acquisita agli atti con prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 27/02/2024.0000757.E la nota spese del legale per un importo complessivo di Euro 20.766,21;

Dato atto che a seguito di richiesta prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 06/03/2024.0000876.U, in merito alla congruità degli importi da liquidare è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura di Stato assunto a r_emiro.Giunta - Rep. CR 08/03/2024.0000918.E che ha confermato la congruità della notula;

Preso altresì atto che, con successiva comunicazione acquisita con protocollo r_emiro.Giunta - Rep. CR 18/03/2024.0001080.E sono stati trasmessi, corredati da copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità:

- dichiarazione sostitutiva di notorietà in merito alla detraibilità dell'IVA del soggetto 1 di cui all'allegata scheda privacy;
- modulo compilato con l'indicazione dei dati per il pagamento a favore del soggetto 1;

Preso atto che con comunicazione integrativa acquisita con protocollo r_emiro.Giunta - Rep. CR 29/03/2024.0001272.E sono stati trasmessi:

- dichiarazione sostitutiva di notorietà in merito alla detraibilità dell'IVA del soggetto 2 di cui all'allegata scheda privacy;
- le ricevute di pagamento relative al versamento del contributo unificato;
- copia della fattura del legale per un importo complessivo di Euro 27.936,21 e relativa quietanza di pagamento, dalla quale si evince che il pagamento è stato effettuato dal soggetto 1;

Visti altresì:

- l'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- la Risoluzione del 24/07/1998 n. 91 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. II;
- la Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III
- la sentenza della Cassazione Civile sez. II n. 3843 del 1 aprile 1995;

Considerato che, alla luce della normativa citata e delle dichiarazioni prodotte dai soggetti 1 e 2 sulla detraibilità dell'IVA, non dovrà essere rimborsata la quota di IVA prevista sulle spese legali;

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza alla sentenza ed alla documentazione prodotta, di riconoscere in favore del soggetto 1, l'importo complessivo di Euro 17.240,40 a titolo di spese legali di soccombenza, (di cui Euro 13.400,00 per spese di lite, Euro 2.010,00 per rimborso forfettario 15%, Euro 616,40 per C.p.A ed Euro 1.214,00 per spese esenti ex art.15 DPR 633/72), anziché l'importo di Euro 27.936,21 come da fattura acquisita con prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 29/03/2024.0001272.E;

Preso atto che:

- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia - Romagna D.L. 74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto - legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
- la copertura finanziaria della spesa di Euro 17.240,40 è assicurata dalle risorse rese disponibili dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, di cui all'ordinanza n. 16/2023 "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale"";
- la suddetta somma di Euro 17.240,40 trova capienza nelle risorse attualmente disponibili;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Tenuto conto che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia- Romagna - D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di prendere atto che con la sentenza conclusiva, indicata nell'allegata Scheda Privacy, l'Autorità Giudiziaria parimenti ivi indicata ha condannato la parte convenuta al pagamento, in favore dei soggetti 1 e 2 di cui alla scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle spese di lite determinate in Euro 13.400,00, spese processuali in Euro 1.214,00, oltre al rimborso spese forfettario 15% di Euro 2.010,00, ed accessori di legge;

2) di riconoscere a favore dei soggetti 1 e 2, l'importo di Euro 17.240,40 anziché di Euro 27.936,21, come indicato nella fattura acquisita con prot. r_emi.Giunta - Rep. CR 29/03/2024.0001272.E, in esecuzione della sentenza ed in conformità alla dichiarazione IVA trasmessa;

3) di liquidare in favore del soggetto 1, come da documentazione prodotta, acquisita con prot. r_emi.Giunta - Rep. CR

29/03/2024.0001272.E, l'importo complessivo di Euro 17.240,40 di cui Euro 13.400,00 per spese di lite, Euro 2.010,00 per rimborso forfettario 15%, Euro 616,40 per C.p.A al 4%, ed Euro 1.214,00 per spese esenti ex art.15 DPR 633/72;

4) di dare atto che la spesa trova copertura dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, di cui all'ordinanza n. 16/2023 "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale"";

5) di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'emissione degli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. n. 74/12", ai sensi del comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i., aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

6) di trasmettere il presente decreto con allegata scheda privacy, ai soggetti 1 e 2, come indicato nella scheda privacy;

7) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO)2024 -2026, approvato con delibera di Giunta regionale n. 157/2024.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente